



COMUNE DI CASTELLINA IN CHIANTI
PROVINCIA DI SIENA

Ordinanza del Sindaco n. 8 del 2021

OGGETTO: ORDINANZA DI LIMITAZIONE DELL'ORARIO PER L'ATTIVAZIONE DELLA MUSICA NEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, NELLE ATTIVITÀ ARTIGIANALI DEL SETTORE ALIMENTARE, NELLE STRUTTURE RICETTIVE E RICREATIVE AI FINI DELLA TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA, DEL RIPOSO DELLE PERSONE E DELLA CIVILE CONVIVENZA.

Premesso che si pone la necessità di provvedere alla salute pubblica anche sotto il profilo della tutela dall'inquinamento acustico degli ambienti di vita interni ed esterni;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità di adottare apposito provvedimento al fine di salvaguardare il riposo delle persone, procedendo a stabilire gli orari entro i quali consentire lo svolgimento di attività rumorose anche con diffusione di musica, sia che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali;

Considerato che l'Amministrazione comunale riconosce l'importante ruolo sociale ed economico svolto dagli esercizi di somministrazione alimenti e bevande, dalle attività artigianali del settore alimentare, dalle strutture ricettive e ricreative dislocate nel territorio comunale in quanto, con la loro presenza e offrendo piccoli intrattenimenti, contribuiscono alla valorizzazione turistica del territorio, non trascurando, però, la circostanza che tali attività possano costituire anche una causa oggettiva di disturbo per coloro che abitano nelle aree interessate, particolarmente nelle ore notturne;

Preso atto che il D.L. n. 201/2011 modificando l'art. 3, comma 1, del D.L. n. 223/2006 e liberalizzando gli orari delle attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande, non ha fatto altro che accrescere le già complesse problematiche connesse al disturbo della quiete pubblica, in special modo per le predette attività, cagionati dagli avventori che stazionano all'esterno dei suddetti locali;

Considerato che soprattutto nel periodo estivo, è consuetudine promuovere intrattenimenti, prevalentemente musicali e che è sempre più frequente, all'interno e all'esterno delle attività in oggetto, la diffusione della musica con strumentazione amplificata;

Preso atto che nel Comune di Castellina in Chianti il problema del disturbo della quiete pubblica è lamentato da diversi anni dai cittadini che si trovano, specie nel periodo estivo, a dover subire tale problema in considerazione dell'aumento della popolazione e degli avventori che stazionano per lunghi periodi all'esterno dei locali;

Ravvisata pertanto la necessità di contemperare le esigenze della produzione e la tutela della quiete pubblica e privata, nonché tutelare la popolazione da possibili fenomeni derivanti dall'inquinamento acustico prodotto dalle attività di intrattenimento disciplinando, attraverso la ricerca di un giusto equilibrio, l'orario nel quale è consentita la diffusione della musica all'interno e all'esterno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, consentendo così il libero esercizio di tale attività e al contempo la tutela della salute pubblica;

Richiamato il "Regolamento di polizia urbana e norme per la civile convivenza" approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 30 luglio 2019;

Vista la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 recante la "Legge Quadro sull'inquinamento acustico" e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227 recante il "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122";

Vista la Legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 recante "Norme in materia di inquinamento acustico";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 gennaio 2014, n. 2/R recante il "Regolamento regionale di attuazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89";

Visto il D.P.C.M. 1/3/1991 recante "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" e successive circolari esplicative;

Visto il D.P.C.M. 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";

Visto il D.P.C.M. 14/11/1999, n. 215 recante il “Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi”;
Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 25 febbraio 2005 con la quale è stato approvato il Piano Comunale di Classificazione Acustica che prevede, tra l’altro, la suddivisione del territorio comunale in classi e per ciascuna di essa individua i valori limite di emissione, i valori limite assoluti e differenziali di immissione e i valori di qualità;
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e in particolare l’art. 50 in ordine alle competenze del Sindaco e l’art. 7 bis della stessa disposizione, che stabilisce le sanzioni per le violazioni alle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii.;

Per le motivazioni illustrate in premessa, che si intendono integralmente riportate e trascritte

ORDINA

L’attività di diffusione di musica, sia dal vivo che riprodotta con apparecchi meccanici ed elettrici anche mediante l’impiego di un disk jockey negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nelle attività artigianali nel settore alimentare, nelle strutture ricettive e ricreative, come attività complementare, è regolata dalla presente ordinanza come segue, con decorrenza immediata:

ART. 1

Orari

1. Le attività di intrattenimento musicale o piccoli trattenimenti, devono svolgersi negli spazi al chiuso ed all’aperto senza superare i limiti massimi di esposizione al rumore in ambiente interno, in ambiente esterno ed abitativo previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico. Ove necessario, dovranno essere eseguiti idonei lavori di insonorizzazione. All’interno degli esercizi di cui al precedente articolo è sempre consentita la diffusione di musica d’ambiente o di semplice compagnia connessa allo svolgimento dell’attività nel limite dell’orario di apertura dell’esercizio, fatto salvo l’obbligo del rigoroso rispetto del livello sonoro in modo da non arrecare disturbo alla quiete pubblica e al riposo delle persone.
2. La diffusione della musica con percezione esterna al locale e lo svolgimento di piccoli trattenimenti musicali o piccoli trattenimenti (piano bar, concertini dal vivo, DJ set, musica diffusione da impianti hi-fi, karaoke e similari) all’interno e all’esterno degli esercizi di cui al precedente articolo, previa presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività al S.U.A.P. con allegata valutazione di impatto acustico VIAC, è consentita per un massimo di n. 2 giorni alla settimana dalle ore 17.00 alle ore 24.00, nel rispetto dei limiti di esposizione al rumore indicati dalle norme vigenti in materia. In caso di festività infrasettimanali, è possibile scegliere giorni diversi dandone preventiva comunicazione al SUAP e rispettando comunque il limite di 2 giorni la settimana come sopra indicati.
3. In nessun caso è consentito occupare una superficie maggiore allo spazio di suolo pubblico concessionato.
4. In nessun caso deve essere arrecato disturbo alla quiete pubblica.
5. Lo svolgersi di qualsiasi attività, attinente la tipologia dell’esercizio, sul suolo pubblico autorizzato e pertinente allo stesso, è sotto la diretta responsabilità del titolare dell’esercizio, il quale ne risponde sotto ogni profilo, lo stesso titolare ha l’obbligo di vigilare affinché all’uscita dai locali i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata e al decoro urbano.

Art. 2

Esclusioni

1. Non rientrano tra le attività disciplinate dalla presente Ordinanza le manifestazioni organizzate o con il patrocinio del Comune di Castellina in Chianti, sia all’interno dei locali sia all’esterno su aree pubbliche o ad uso pubblico, organizzate per le festività, per la promozione commerciale e turistica del territorio comunale, etc. Nell’ordinanza con la quale si autorizzerà la manifestazione dovranno essere disciplinati gli orari con le relative prescrizioni nel rispetto comunque di quanto previsto dal Piano Comunale di Classificazione Acustica nonché dalle ulteriori normative vigenti in materia.

Art. 3

Sanzioni

In caso di inottemperanza si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il pagamento in misura ridotta sarà determinato in virtù dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689

Art. 4

Disposizioni Finali

Si richiama al rigoroso rispetto del “Regolamento di polizia urbana e norme per la civile convivenza “ approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 30 luglio 2019 e in particolare si rammenta che ai sensi dell’articolo 3, lettere a), e) e f), è vietato causare turbamento all’ordinata convivenza civile, recare disagio o molestie, sdraiarsi sui monumenti, per terra, bivaccare, mangiare, bere o dormire in forma palesemente indecente, occupando con sacchetti od altri oggetti il suolo pubblico, compromette l’igiene di aree o edifici pubblici o privati, abbandonando o depositando rifiuti ingombranti sul suolo, ovvero gettando o disperdendo carte, bottiglie, lattine, altri tipo di involucri e qualsiasi altro oggetto anche di piccolo volume;

Si rammenta che ai sensi dell’articolo 691 del Codice penale chiunque somministra bevande alcoliche a una persona in stato di manifesta ubriachezza è punito con l’arresto da tre mesi a un anno. Qualora il colpevole sia esercente un’osteria o un altro pubblico spaccio di cibo o bevande, la condanna importa la sospensione dell’esercizio.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare il presente provvedimento e farlo osservare. Gli orari determinati dalla presente Ordinanza possono subire restrizioni, anche in riferimento soltanto ad uno o più esercizi commerciali, per particolari motivi di disturbo alla quiete pubblica. Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e sarà reso pubblico mediante affissione per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune, nonché mediante inserimento sul sito Internet del Comune di Castellina in Chianti.

La presente Ordinanza sostituisce ogni precedente disposizione comunale in materia.

Copia della presente sarà altresì trasmessa alla Prefettura di Siena, alle Forze dell'Ordine e al Comando di Polizia Municipale.

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della vigilanza e di ogni attività utile a garantire il rispetto del presente provvedimento.

Si informa che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana nel termine di 60 giorni, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio del Comune.

Si informa che, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della Legge 7 agosto 1990, n. 241e ss.mm.ii., l'unità organizzativa competente per il procedimento è l'Ufficio SUAP ed il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del SUAP.

Si richiama al rigoroso rispetto del "Regolamento di polizia urbana e norme per la civile convivenza " approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 30 luglio 2019 e in particolare si rammenta che ai sensi dell'articolo 3, lettere a), e) e f), è vietato causare turbamento all'ordinata convivenza civile, recare disagio o molestie, sdraiarsi sui monumenti, per terra, bivaccare, mangiare, bere o dormire in forma palesemente indecente, occupando con sacchetti od altri oggetti il suolo pubblico, compromette l'igiene di aree o edifici pubblici o privati, abbandonando o depositando rifiuti ingombranti sul suolo, ovvero gettando o disperdendo carte, bottiglie, lattine, altri tipo di involucri e qualsiasi altro oggetto anche di piccolo volume;

Si rammenta che ai sensi dell'articolo 691 del Codice penale chiunque somministra bevande alcoliche a una persona in stato di manifesta ubriachezza è punito con l'arresto da tre mesi a un anno. Qualora il colpevole sia esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibo o bevande, la condanna importa la sospensione dell'esercizio.

Li, 05/05/2021

Il Sindaco

BONECHI MARCELLO / ArubaPEC S.p.A.